PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 07.01.2019

Circolare 01/2019
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti
Titolari di partita IVA

Oggetto: quadro generale aggiornato sul nuovo obbligo di fatturazione elettronica.

Con la presente circolare, piuttosto estesa data la complessità del tema ma fruibile da tutti per le singole parti di specifico interesse individuabili dal sommario, si intende dare un quadro, aggiornato a fine dicembre 2018, sul nuovo obbligo della fatturazione elettronica, in modo da poter consentire un rapido esame delle varie problematiche che si presenteranno nel corso dei prossimi mesi.

Sommario

1 FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO, COME FUNZIONA? 2
1.1 Soggetti e operazioni interessate 2
1.2 Il funzionamento 2
1.3 Cosa cambia del contenuto della fattura? 2
1.4 Codice destinatario (o codice SdI) a 7 caratteri 3
1.5 Canale pec e codice destinatario convenzionale "0000000" 3
1.6 L'imposta di bollo 3
1.7 Soluzioni per la generazione delle FE 3
1.8 I canali di trasmissione (dall'emittente al SdI) 4
1.9 Modalità di recapito (dal SdI al destinatario) 4
1.10 Coordinamento con lo studio per la gestione dei nuovi adempimenti 4
1.11 Quadro di sintesi 4
2 REGISTRAZIONE DEL CANALE DI RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 5
3 FATTURE ELETTRONICHE 2018, CHE FARE? 5
3.1 La circolare n. 13/E/2018 5
3.2 Numerazione sezionale o anche semplicemente registri ordinari? 6
3.3 Basta la stampa o serve la conservazione a norma? 6
3.4 Termini per la conservazione sostitutiva a norma 7
4 IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GRATUITA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 7
5 DATA EMISSIONE, ANNOTAZIONE E DETRAZIONE 10
5.1 Emissione fattura elettronica fino al 30 giugno 2019 10
5.2 È ancora possibile, dal 2019, emettere fatture in modalità cartacea? 11
5.3 Emissione fattura elettronica dal 1° luglio 2019 11
5.4 Qualche esempio – I parte 11
5.5 Registrazione delle fatture attive 12
5.6 Eliminazione protocollo acquisti 12
5.7 Registri sezionali 12
5.8 Detrazione e annotazione delle fatture passive arrivate prima della liquidazione 12
5.9 Termine ultimo per la detrazione 13
5.10 Qualche esempio – II parte 13
6 AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI: OBBLIGO O OPPORTUNITÀ? 13
6.1 Modalità di recapito (dal SdI al destinatario) 13
6.2 Il codice convenzionale "0000000" 13
6.3 Cosa succede quando il SdI non individua il canale di recapito? 14
6.4 Qualche suggerimento 14
7 ULTIME FATTURE CARTACEE 31/12/2018 DA MANEGGIARE CON CURA E PRAGMATISMO 14
8 NOTE DI VARIAZIONE, SCARTI E RIEMISSIONE FATTURE 16
8.1 Note di accredito e addebito emesse dal fornitore 16
8.2 Note di addebito emesse dal cliente 16
8.3 Scarto e ri-emissione fatture 16
9 I CHIARIMENTI DAI FORUM FISCALI 16
10 ESCLUSIONE DALLA FATTURA ELETTRONICA PER IL 2019 DELLE "FATTURE SANITARIE" 18

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

1 FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO, COME FUNZIONA?

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto, com'è noto, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti (l'obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici).
Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 sono state emanate le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione di dette fatture che deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dalla Sogei (lo stesso già usato per le fatture elettroniche verso la P.A.). L'impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte allo studio. Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l'integrazione di quelle in reverse charge. Ulteriori novità (attualmente al vaglio dei tecnici dell'Amministrazione finanziaria come confermato nell'audizione del 3 ottobre 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate), potrebbero riguardare, in logica distensiva, la definizione dei tempi di trasmissione della fattura e dell'esercizio del diritto alla detrazione.

1.1 Soggetti e operazioni interessate

Sono obbligatoriamente interessati **tutti i soggetti passivi Iva** (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE). Le operazioni coinvolte sono tutte **le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti** senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti). Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità. Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro trasfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale).

1.2 Il funzionamento

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:

1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (i clienti che fatturano in proprio devono quindi in primis assicurarsi che i propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti);
2. l'emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) trasmette la FE al SdI tramite i canali previsti dal provvedimento (pec, SdiCoop o SdIFtp o tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate);
3. il SdI, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario (codice destinatario o pec destinatario); le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal SdI e si considerano (fin dall'origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie - se effettuata entro 5 giorni).

1.3 Cosa cambia del contenuto della fattura?

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all'interno di "tag" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione (importazione anziché digitazione) dei dati.
Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.
Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l'apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa. Il file della FE

consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi, come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il Cig e Cup, tali dati sono obbligatori). Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo attachement).

1.4 Codice destinatario (o codice SdI) a 7 caratteri

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo SdI nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdICoop o SdIFtp. Si tratta di canali di dialogo diretto con il SdI/Sogei gestiti sostanzialmente dalle software house che raccolgono dallo SdI tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse (difficile, per chi non è particolarmente esperto, riuscire ad attivare in autonomia detto dialogo). Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente cloud offerti (ovviamente a pagamento) dalle software house specializzate (web service, hub, console telematica, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l'operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il SdI (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva. Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria software house o da quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista.

1.5 Canale pec e codice destinatario convenzionale "0000000"

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale "0000000". Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

1.6 L'imposta di bollo

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto"). Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).
L'Agenzia delle Entrate ha già comunicato che intende provvedere all'invio trimestrale di una bozza di precalcolo dell'imposta di bollo dovuta, soggetta a verifica da parte del contribuente.

1.7 Soluzioni per la generazione delle FE

Oltre che con software e soluzioni di mercato (che devono produrre file conformi alle specifiche tecniche), le fatture elettroniche potranno essere generate (anche tramite la piattaforma web offerta ai clienti del nostro studio) con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:

- una procedura web presente (già da luglio 2016) sul portale "Fatture e Corrispettivi"[1];
- un'app per telefonini e tablet (disponibile dal 29 giugno 2018)[2];
- un software "stand alone" per pc (disponibile dal 2 luglio 2018)[3].

Ciò premesso, va evidenziato che le soluzioni gratuite dell'Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all'anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria software house appare ineludibile. Allo stato va anche segnalato che se la procedura web contiene la possibilità di gestire tutte le informazioni (campi) previste dalle specifiche tecniche (ma l'utilizzo web può non essere sempre agevole a causa di interruzioni o di caduta della linea), la prima versione del software "stand alone" presenta rilevanti carenze (manca ad esempio la possibilità di inserire le modalità di pagamento nonché, per i professionisti o gli agenti, la gestione del contributo integrativo e della ritenuta d'acconto). Lacune che, tuttavia, dovrebbero essere prossimante colmate.

[1] Accessibile attraverso credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID.
[2] L'applicazione è scaricabile da Google Play del dispositivo mobile e il servizio è accessibile mediane le credenziali Fisconline/Entratel del contribuente.
[3] Il software è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate dalla sezione software > tutti i software > vomunicazioni > fatturazione elettronica.

1.8 I canali di trasmissione (dall'emittente al SdI)

Le FE (essendo in formato XML standardizzato), a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:
(a) il canale web "Fatture e Corrispettivi";
(b) la stessa app utilizzata per generazione la FE;
(c) via pec all'indirizzo pec del SdI (ossia sdi01@pec.fatturapa.it al primo utilizzo nonché, successivamente, all'indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);
(d) oppure tramite le citate soluzioni SdICoop o SdIFtp offerte dalle software house.

1.9 Modalità di recapito (dal SdI al destinatario)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito (Codice destinatario o PecDestinatario) che avrà registrato nell'apposito servizio previsto nell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell'apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall'emittente la fattura.

1.10 Coordinamento con lo studio per la gestione dei nuovi adempimenti

Per i clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sarà fondamentale, come già avvenuto nella quasi totalità dei casi, definire le modalità e i costi di gestione dei nuovi adempimenti al fine di consentire allo studio di acquisire in modo completo (senza rischio di dimenticanze o errori) le fatture da elaborare. A tal riguardo, segnaliamo che la software house che fornisce il gestionale allo studio offre la possibilità ai nostri clienti di fruire, tramite accesso ad apposita area riservata web, dei citati servizi di dialogo con il SdI al fine di gestire sia il flusso di trasmissione delle fatture attive sia, soprattutto, di raccogliere quelle passive in entrata.
Per attivare tale soluzione è fondamentale fornire allo studio apposita delega diretta (conforme al modello di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018) per abbinare (attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" gestita dall'Agenzia delle entrate) il codice destinatario adottato dallo studio alla partita Iva dell'assistito in modo che tutte le fatture che transitano per il SdI siano recapitate tramite detto codice destinatario (anche laddove il fornitore abbia eventualmente indicato dati superati o errati nel compilare la fattura).

1.11 Quadro di sintesi

Tipo operazioni	Obbligo sì/no	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in reverse charge o split payment, quanto non imponibili, esenti o non soggette)	Sì	• non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.) • verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "0000000"; idem per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1) • non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)
Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)	No	• per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero) • l'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)
Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	Sì	• solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05) • escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)
Autofattura denuncia ex articolo 6, comma 8, D.lgs 471/97	Sì	• nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irritualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di emettere l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)

Altre autofatture	Sì, ma mancano le istruzioni operative	• la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti
(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell'interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. (2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.		

2 REGISTRAZIONE DEL CANALE DI RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Un aspetto molto importante legato alla gestione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica estesi anche al settore privato è la registrazione del domicilio elettronico ("CodiceDestinatario" o "PecDestinatario") in cui il cessionario/committente sceglie di ricevere le fatture emesse dai propri fornitori. A tal riguardo l'Agenzia delle entrate offre la possibilità di registrare detto domicilio attraverso l'apposita funzione presente nell'area web "Fatture e Corrispettivi" (accessibile attraverso le credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID). Detto domicilio, abbinato alla propria partita Iva, verrà utilizzato come prioritario dal Sistema di Interscambio (SdI) ai fini del recapito della fattura. Tale registrazione (che può anche formare oggetto di modifiche successive) pur non essendo obbligatoria è molto importante poiché consentirà al destinatario di ricevere le fatture in detto recapito a prescindere dalle informazioni e scelte (giuste, sbagliate o successivamente modificate) indicate al fornitore e/o da questi inserite in FE. Tale funzione consente quindi al cessionario/committente di non dover rincorrere comunicazioni a tutti i propri fornitori nel caso di eventuale cambiamento del recapito (nuovo codice destinatario o nuova pec).
Lo studio ha già provveduto, per i propri clienti che hanno dato delega, alla preregistrazione del "Codice Destinatario" di studio o del codice indicato dal Cliente.
La registrazione dell'indirizzo scelto può essere effettuata direttamente dal contribuente se dotato delle citate credenziali per accesso all'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" e seguendo le indicazioni fornite dal sito.
Previa sottoscrizione di apposita delega diretta, il servizio di registrazione può essere effettuato da un intermediario purché "qualificato" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (commercialista, consulente del lavoro, etc).
I clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sono stati già contattati dallo studio per la sottoscrizione di detta delega nonché delle altre opzioni che consentiranno di consultare, acquisire e gestire attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" le funzioni legate alla gestione della fatturazione elettronica.
A differenza di altri servizi attinenti la fatturazione elettronica (ad esempio la trasmissione) tale servizio non può essere delegato invece ad altri intermediari come ad esempio le software house.

3 FATTURE ELETTRONICHE 2018, CHE FARE?

Cosa devo fare delle fatture elettroniche emesse e ricevute negli ultimi mesi del 2018 (da luglio) tramite il Sistema di Interscambio (SdI)? Come mi comporto con le FE obbligatorie nei carburanti e subappalti nella filiera dei lavori pubblici, per intenderci, e per quelle che eventualmente ho emesso (lato attivo) o ricevuto (lato passivo) per adozione in via facoltativa della modalità XML/SdI? Come funziona: le posso stampare e conservare su carta o le devo conservare in modo sostitutivo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014? E devo adottare numerazioni e registri sezionali come mi è sempre stato suggerito per le fatture elettroniche emesse verso la P.A. o posso adottare quelli ordinari?
Questi alcuni dei quesiti che coinvolgono gli operatori in queste settimane.
Proviamo a fare il punto premettendo che l'Agenzia delle entrate non ha ancora fornito tutti i chiarimenti che sarebbero stati invece necessari e opportuni.

3.1 La circolare n. 13/E/2018

La prima questione (e cioè quella se la fattura che passa per il SdI possa essere stampata e conservata in modo analogico) è sostanzialmente quella posta anche nel quesito di cui al § 3.1 della circolare dell'Agenzia delle entrate n.13/E dello scorso 2 luglio a cui però l'Agenzia, di fatto, non ha risposto spostando bensì la formulazione della risposta sulla registrazione ex articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972. A tal riguardo la circolare precisa, infatti, che le novità in materia di

fatturazione elettronica introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 non hanno inciso su detti obblighi di annotazione per i quali "restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi".

3.2 Numerazione sezionale o anche semplicemente registri ordinari?

Il richiamo alla vecchia prassi alimenterebbe, per certi versi, i dubbi se, in presenza di alcune fatture elettroniche, per evitare di dover conservare anche le altre (quelle cartacee) in modo sostitutivo, sia ancora necessario adottare numerazioni e annotazioni sezionali delle fatture elettroniche come spiegato in passato dalla prassi (circolare n. 36/E/2006, § 5.3; risoluzione n. 161/E/2007; risoluzione n. 267/E/2007). Ciò premesso pare, tuttavia, che tale accorgimento non sia più necessario considerato il diverso tenore del nuovo decreto sulla conservazione sostitutiva (D.M. 17 giugno 2014) che, a differenza del precedente (D.M. 23 gennaio 2004 e circolare n. 45/E/2005), non richiede espressamente l'obbligo di operare, per periodo d'imposta, la medesima modalità di conservazione per tutti i documenti rientranti nella medesima categoria. Va da sé che l'adozione di sezionali è comunque sicuramente possibile e, dal punto di vista prudenziale, consigliabile.

3.3 Basta la stampa o serve la conservazione a norma?

In merito a quest'altra questione si ritiene che, fino a fine 2018, l'obbligo o meno di conservare a norma le fatture elettroniche dipenda dalla natura obbligatoria o facoltativa dell'emissione della fattura stessa. Dal 1° luglio, com'è noto, l'obbligo di emissione della fattura elettronica decorre in via anticipata per subappalti e le subforniture nella filiera degli appalti pubblici nonché per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione tranne quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale (articolo 1,comma 917, L. 205/2017). Al di fuori di questi casi dovrebbero potersi ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la circolare n. 18/E/2014 secondo le quali:

(i) il ricorso alla FE è subordinato all'accettazione (ancorché non sia necessario un accordo formale) da parte del destinatario (articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972);

(ii) non vi sono vincoli di simmetria (fra fornitore e cliente) e la materializzazione, su carta, con conservazione analogica (cartacea) rappresenta un comportamento concludente del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica (§ 1.5);

(iii) anche se il destinatario non accetta tale processo, la fattura rimane tuttavia elettronica in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva da parte di quest'ultimo (§ 1.1).

Non sembra vi debbano essere dubbi, invece, circa il fatto che le fatture emesse per obbligo normativo (ad esempio subappalti nella filiera dei lavori pubblici dal 1° luglio 2018) debbano essere conservate in modo sostitutivo a norma, tanto dal fornitore quanto dal cessionario/committente soggetto passivo in forza dell'articolo 29, comma 3 – secondo periodo – del D.P.R. 633/1972. Anche in considerazione del fatto che in tal caso il cessionario/committente non può esimersi dal "pretendere" la fattura elettronica (pena l'obbligo di attivare l'autofattura denuncia ex § 6 del provvedimento), si ritiene che detta fattura debba essere conservata a norma anche dal destinatario (l'appaltatore), tanto più che, dal 1° luglio, l'Italia è stata autorizzata (Decisione UE 2018/593), non solo a imporre l'obbligo della fattura elettronica ma, anche, a disporre che l'uso delle fatture elettroniche non sia subordinato all'accordo con il destinatario.

Ciò detto non sempre è comunque facile distinguere quando la fattura è stata emessa elettronica per obbligo oppure per scelta dell'emittente (si veda la tavola a seguire).

Il caso	Obbligo conservazione a norma
Fattura verso la P.A.	Sì
Fattura subappalti/subforniture filiera appalti pubblici	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti (diesel e benzina) per autotrazione - all'ingrosso (dalla compagnia al benzinaio; dal consorzio al cliente per la cisterna aziendale, etc.)	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti fatta dal benzinaio alla pompa	No per quelle emesse fino al 31 dicembre 2018 (*); Sì dal 1° gennaio 2019
Forniture carburanti con il sistema del "netting"	Non è mai stato chiaro se le fatture (di fatto) già emesse in XML dalle compagnie con il sistema del "netting" siano in regime di obbligo o di facoltà (tale dubbio risulta tanto più avvalorato dalla proroga al 1° gennaio 2019 della decorrenza dell'obbligo della FE per le cessioni effettuate

	"presso gli impianti di distribuzione stradale").
Fatture emesse in via elettronica per scelta (fino al 31 dicembre 2018)	Sì per l'emittente No per il destinatario
(*) Paradossalmente la proroga della disciplina della scheda carburanti operata con il Decreto Dignità fino al 31 dicembre 2018 vieterebbe al benzinaio di emettere fattura tranne in casi particolari (ad esempio verso gli autotrasportatori oppure nel caso di fatturazione differita emessa a fronte di buoni/ddi o con scontrini del self service). Va da sé che detto paradosso contraddice lo spirito di avvio del processo di fatturazione elettronica.	

3.4 Termini per la conservazione sostitutiva a norma

Si ricorda, infine, che la conservazione sostitutiva a norma va effettuata entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). Per le fatture del 2018 (considerato che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2018 sarà – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019) la conservazione dovrà essere conclusa entro il 31 gennaio 2020. Si evidenzia anche la possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva a norma delle fatture XML transitate per il SdI sfruttando (previa attivazione) il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate che però, per consentire la totale conservazione delle fatture relative al 2019, dovrà essere attivato fin dai primi giorni di gennaio, in caso contrario le fatture ricevute prima dell'adesione non potranno essere conservate a norma dall'Agenzia delle entrate.

4 IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GRATUITA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le fatture elettroniche XML emesse dal 1° gennaio 2019 saranno sicuramente soggette all'obbligo di conservazione a norma, tanto per l'emittente quanto per il cessionario/committente che le riceve attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Analoghe considerazioni valgono, in via anticipata, per quelle obbligatoriamente emesse in formalità elettronica dal 1° luglio 2018 nei seguenti casi:

"a) cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come **carburanti per motori** a eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) prestazioni rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'Amministrazione pubblica".

Ciò premesso, ferma restando la possibilità di ricorrere a soluzioni di mercato, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate offre la possibilità di attivare un servizio gratuito che permette la **conservazione per 15 anni** delle fatture XML che transitano attraverso il SdI. Per attivare tale servizio è necessario concludere l'apposito accordo di servizio con l'Agenzia delle entrate (accordo che dura 3 anni ed è rinnovabile) attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi".

Come specificato nel manuale del servizio di conservazione (nuova versione disponibile dal 2 luglio 2018 e scaricabile in detta sezione assieme al citato accordo):

- la conservazione delle fatture elettroniche (sia attive sia passive) che transitano per il SdI avverrà in modalità **implicita e automatica** (a prescindere che la fattura sia elettronica per obbligo o per scelta)[4];
- per quanto transitato ante attivazione è comunque possibile fruire del servizio con modalità manuale (upload) ricordando di rispettare i termini di normativa (vedi Figura 3).

La normativa prevede che il processo di conservazione debba avvenire (concludersi) **entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno d'imposta della fattura (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). In sostanza, per le fatture elettroniche del 2018, c'è tempo fino al 31 gennaio 2020 (3 mesi dalla dichiarazione redditi del 2018 in scadenza – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019).

Chi è già abilitato con il fisco telematico (Entratel o Fisconline) oppure e dotato di credenziali CNS o Spid, può attivare l'accordo di servizio con pochi semplici passaggi. Bastano pochi click, un'unica volta (vedi Figure da 1 a 3).

L'attivazione è comunque possibile anche attraverso un intermediario, previa delega diretta conforme al modello contenuto nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018 (vedi Figura 4).

Si evidenzia che il servizio di conservazione dell'Agenzia delle entrate riguarda solo le fatture in formato XML transitate per il SdI (non accetta eventuali altri format quali, pdf, jpg, txt). Per le altre in formato analogico (ad esempio quelle da/per l'estero) non esistono obblighi di conservazione sostitutiva.

[4] Si evidenzia peraltro che, come precisato nella circolare n. 13/E/2018, una volta attivato l'accordo di servizio vanno in conservazione automatica anche le fatture elettroniche verso la P.A. che passano per il SdI. Si pensi, ad esempio, ai molti casi delle fatture del GSE che, fino a oggi, i contribuenti si sono dovuti gestire con soluzioni di mercato a pagamento.

Appare utile evidenziare, infine, come **non risultano esservi motivi per rinunciare all'opportunità di attivare il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate** anche laddove si scelga di fruire comunque delle soluzioni (a pagamento) offerte dalle software house o dai gestori in outsourcing. Soluzioni, quelle di mercato, che spesso prevedono condizioni generali che tendono a ostacolare eventuali recessi. Fra le condizioni generali dei servizi di mercato non è raro osservare infatti clausole che, in caso di recesso, prevedono la cancellazione degli archivi entro pochi giorni (ad esempio 45) dalla cessazione del contratto (si ricordi che le fatture – civilisticamente – vanno conservate per almeno 10 anni).

Figura 1 – Accesso all'area autenticata "Fatture e Corrispettivi"

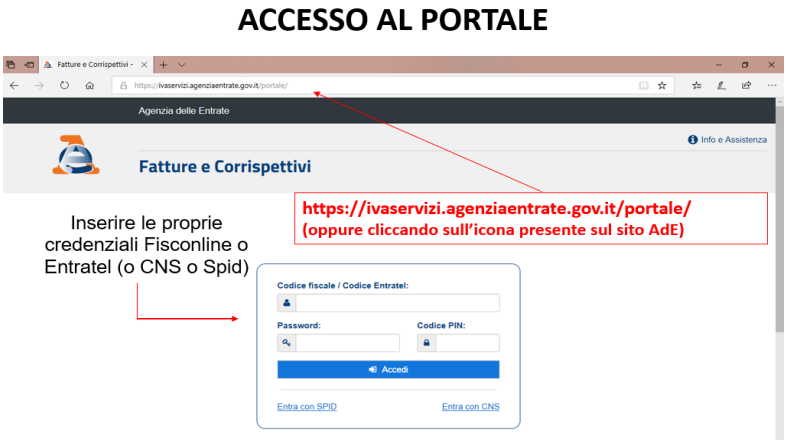


Figura 2 – Adesione all'accordo di servizio

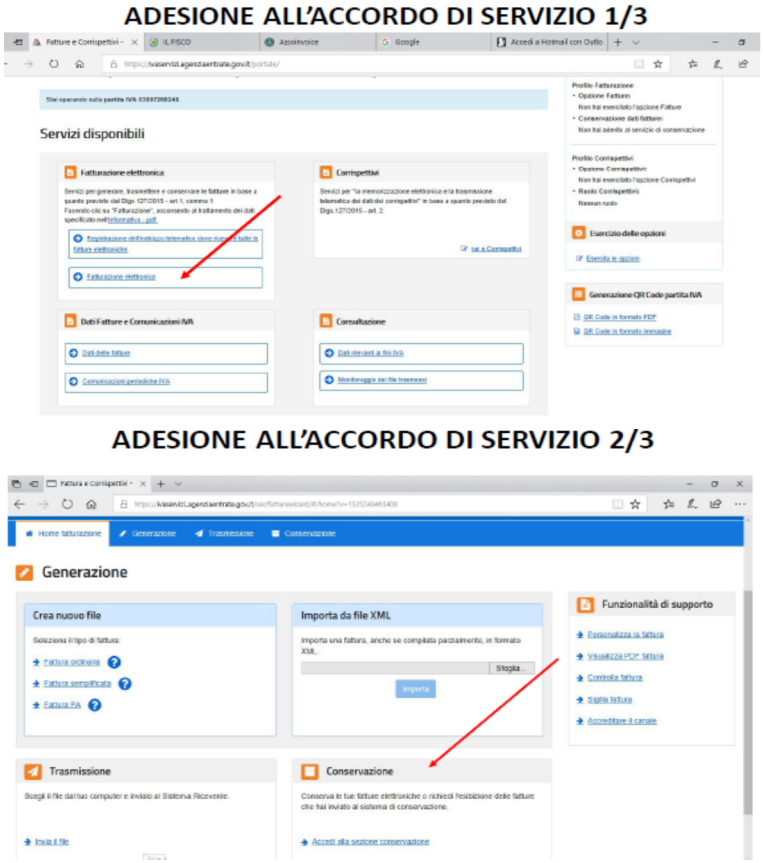




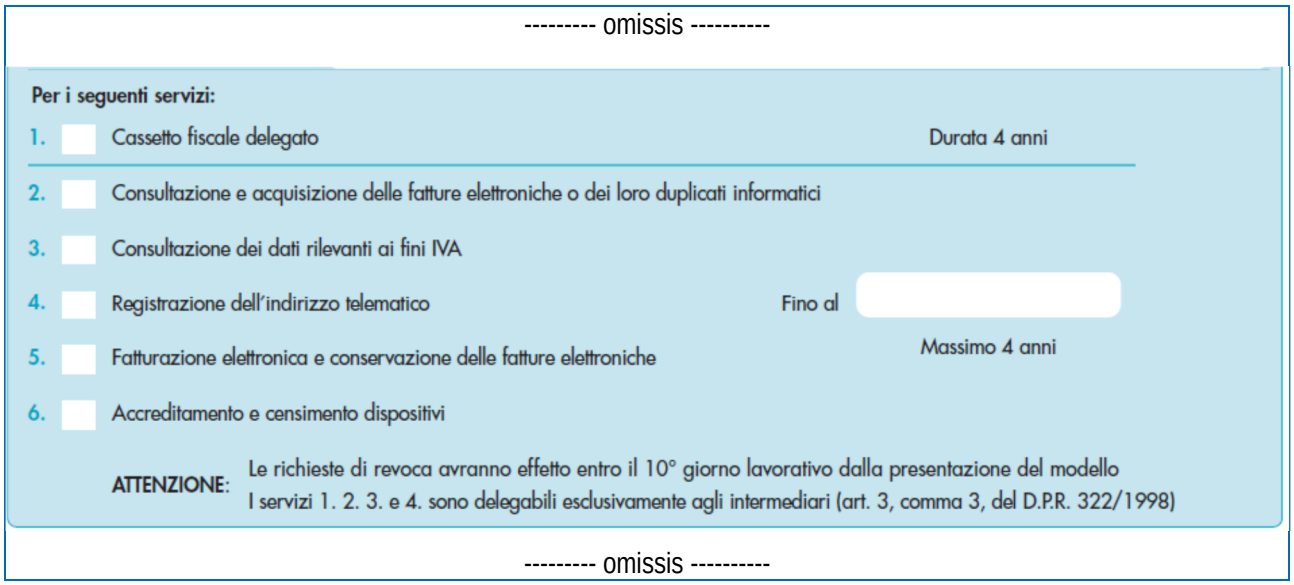
Figura 3 – Le opzioni di servizio



Figura 3 – Estratto delega all'intermediario

Estratto modello delega ex provvedimento dell'Agenzia delle entrate 13 giugno 2018 per conferire all'intermediario la possibilità di attivare il servizio di conservazione sostitutiva gratuita con l'Agenzia delle entrate (vedi opzione 5)

--------- omissis ----------



Per i seguenti servizi:

1. ☐ Cassetto fiscale delegato — Durata 4 anni
2. ☐ Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
3. ☐ Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
4. ☐ Registrazione dell'indirizzo telematico — Fino al
5. ☐ Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche — Massimo 4 anni
6. ☐ Accreditamento e censimento dispositivi

ATTENZIONE: Le richieste di revoca avranno effetto entro il 10° giorno lavorativo dalla presentazione del modello
I servizi 1. 2. 3. e 4. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)

--------- omissis ----------

5 DATA EMISSIONE, ANNOTAZIONE E DETRAZIONE

Il Decreto Fiscale collegato alla manovra fiscale (D.L. 119/2018), convertito in legge prima di Natale, ha introdotto alcune misure mirate a:

1. ridimensionare (almeno in una prima fase) le problematiche sanzionatorie diversamente ravvisabili a fronte di emissione/trasmissione tardive della fattura elettronica;
2. introdurre, dal 1° luglio 2019, nuove regole per la fatturazione immediata entro 10 giorni dall'operazione;
3. risolvere la questione della detrazione della fattura arrivata nei giorni successivi al mese di effettuazione (ma prima della liquidazione di riferimento);
4. eliminare l'obbligo di protocollazione delle fatture di acquisto.

Nel dettaglio, salvo ulteriori sviluppi, tenendo altresì conto di quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (relativo alle regole tecniche di funzionamento della FE e del SdI) nonché dei primi chiarimenti di prassi, la situazione può essere sintetizzata come segue.

5.1 Emissione fattura elettronica fino al 30 giugno 2019

Possiamo dire che **fino al 30 giugno del 2019** la trasmissione tardiva della fattura elettronica, purché effettuata entro la scadenza della propria liquidazione dell'Iva, non creerà problemi sanzionatori per omessa/tardiva fatturazione.

Provvedimento	Cosa prevede (osservazioni)
Provvedimento n. 89757/2018	• La fattura si considera emessa alla data risultante nel campo <data> indicato internamente al file XML anche se trasmessa successivamente (non sono previsti - allo stato - scarti della fattura in caso di asimmetria fra data di emissione e data di trasmissione al SdI)
Circolare n. 13/E/2018, § 1.5	• Le disposizioni in termini di fatturazione elettronica non hanno derogato ai termini di emissione (in punto normativo primario – articolo 21, comma 1- una fattura che rimane nel cassetto o nel pc non si considererebbe emessa fino a quando non consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione della controparte) • In una **prima fase di applicazione** le fatture inviate con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta costituisce "violazione meramente formale" e quindi non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997 (invero tale precisazione dovrebbe valere a prescindere alla prima fase applicativa ma, in senso restrittivo, si è invece espressa l'Agenzia delle entrate)
Articolo 10, D.L. 119/2018	• Per il **primo semestre 2019** non vi saranno sanzioni se le fatture verranno "emesse" (ma bisogna leggere trasmesse) nella modalità elettronica entro il termine della

	liquidazione Iva (mensile o trimestrale – come precisato nella relazione - a seconda della periodicità) • Le sanzioni per l'omessa/ritardata fatturazione saranno invece applicate in misura ridotta dell'80%, se la fattura elettronica sarà emessa entro il termine della liquidazione del periodo successivo

5.2 È ancora possibile, dal 2019, emettere fatture in modalità cartacea?

Ricordiamo che verso altri operatori residenti o stabiliti, dal 2019 non è più possibile (tranne per i minimi e forfetari) emettere fattura cartacea. Come retro evidenziato fino al 30 giugno 2019 non saranno tuttavia sanzionate le fatture emesse con le modalità XML/SdI entro il termine della propria liquidazione Iva (la sanzione è invece ridotta dell'80% se vi si provvede entro la liquidazione ancora successiva). Tale previsione, giacché inserita nel comma 6 dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2005 che si occupa dell'emissione di autofattura denuncia (TD20) nel caso di fattura cartacea, apre indirettamente uno spazio temporaneo (primo semestre 2019) entro il quale risulta di fatto possibile l'emissione cartacea a cui deve però seguire, per evitare qualsiasi sanzione, la successiva trasmissione elettronica entro il termine della propria liquidazione. Dal versante cessionario/committente tale rimedio attenua i problemi della detrazione in base al cartaceo (senza attivare la denuncia elettronica) ma purché arrivi la fattura elettronica entro la scadenza della liquidazione periodica (che potrebbe essere disallineata da quella del fornitore). Nel caso di arrivo successivo, la detrazione non sarebbe invece ammessa in mancanza del formato elettronico (in tal senso, come da recente risposta dell'Agenzia delle entrate a un forum del 12 novembre) così come a pieno regime (monografia "L'Agenzia Informa" di settembre 2018). Considerati i numerosi dubbi interpretativi legati alla disciplina in questione, si ritiene comunque prudente parcheggiare la detrazione della fattura cartacea in attesa dell'arrivo dell'esemplare elettronico da sollecitare, tuttavia, al più tardi entro 4 mesi dall'operazione (in modo che, in mancanza di annotazione, non scattano sicuramente gli adempimenti di supplenza cui è chiamato il cessionario/committente).

5.3 Emissione fattura elettronica dal 1° luglio 2019

Nel presupposto (dice la relazione tecnica) che la fattura elettronica si considera emessa quando trasmessa, il Legislatore (articolo 11, D.L. 119/2018, cit.) ha introdotto con effetto dal 1° luglio 2019 la fatturazione immediata a emissione (e trasmissione) **entro il termine di 10 giorni dal momento di effettuazione** di cui all'articolo 6, D.P.R. 633/1972. Il Legislatore ha altresì integrato l'articolo 21, D.P.R. 633/1972 introducendo la nuova lettera g-bis) che **imporrà però di indicare in fattura anche "la data di effettuazione della cessione o della prestazione ovvero la data di incasso se diversa dalla data fattura"** (da capire poi su quali campi dell'XML). **Il nuovo obbligo non incorrerà, tuttavia, per chi emetterà (trasmetterà) la fattura nello stesso giorno di effettuazione.** Rimangono fermi invece i più ampi margini di emissione della disciplina della fatturazione differita (entro il 15 del mese successivo in presenza di idonea documentazione). Tutto da scoprire però se, dopo il 30 giugno 2019, sarà ancora possibile trasmettere una fattura in data successiva a quella indicata nell'attuale campo <data> (tag 2.1.1.3), pur entro i suddetti termini (10° giorno per la fatturazione immediata o 15° giorno del mese successivo per quella differita) o se sarà invece strettamente necessario rispettare la nuova lettera g-bis) indicando necessariamente 2 diverse date: quella della fattura corrispondente alla trasmissione e quella/e dell'effettuazione della/e operazione/i da indicare in appositi campi di cui ci dovrà delle riposte l'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, è stato proposto di non modificare la struttura del formato XML, lasciando dunque l'indicazione della sola data di effettuazione dell'operazione, demandando a un automatismo dello Sdi il compito di verificare che l'invio della fattura avvenga nei 10 giorni successivi (ma ciò rimane, a oggi, solo una proposta non ancora attuata).

5.4 Qualche esempio – I parte

	Il caso	Data emissione
1	**Fatturazione immediata fino al 30 giugno 2019** Incasso corrispettivo in data 30 marzo 2019 in mancanza di documentazione per ricorrere alla fatturazione differita	**Ipotesi 1** – trasmissione immediata Emissione e trasmissione fattura in data 30 marzo **Ipotesi 2** – trasmissione asincrona La fattura viene datata 30 marzo ma trasmessa qualche giorno dopo; fino al 30 giugno 2019 non vi saranno sanzioni se la trasmissione avverrà, nel nostro caso, entro il 16 aprile (16 maggio per i trimestrali); in base all'attuale provvedimento del 30 aprile 2018 non è previsto che il SdI scarti la fattura

2	**Fatturazione immediata dal 1° luglio 2019** Incasso corrispettivo in data 30 luglio 2019 in mancanza di documentazione per ricorrere alla fatturazione differita	**Ipotesi 1** – trasmissione immediata Emissione e trasmissione fattura in data 30 luglio (non serve indicare la data di effettuazione) **Ipotesi 2** – trasmissione asincrona La fattura viene datata il giorno di trasmissione (max 9 agosto) ma riportando (da chiarire dove) anche la data di effettuazione (30 luglio 2019) (2)
3	**Fatturazione differita** Operazione effettuata il 30 marzo in presenza di documentazione idonea per emettere fattura differita (1)	La fattura può essere emessa al più tardi il 15 aprile e trasmessa entro la medesima data (2)
(1) Per le cessioni di beni si tratta del ddt (o documenti equipollenti). Per i servizi si tratta dell'idonea documentazione commerciale peculiare dell'attività svolta dalla quale sia possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti; ad esempio: documento attestante l'incasso del corrispettivo, contratto, nota consegna lavori, lettera d'incarico, relazione professionale, purché risultino chiaramente e puntualmente i citati elementi (circolare n. 18/E/2014); è idonea anche la pre-parcella (risposta Agenzia delle entrate, forum 15 novembre 2018) (2) L'Iva va comunque versata con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione		

5.5 Registrazione delle fatture attive

La riscrittura dell'articolo 23 (semplificando – già con effetto dal 24 ottobre - il testo normativo previgente) prevede che nel registro vendite delle fatture (sia immediate che differite) sia effettuata entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione ma con riferimento al detto mese di effettuazione. Faranno eccezione le fatture "differite triangolari" (che possono essere emesse dal promotore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione) per le quali nulla cambia.

5.6 Eliminazione protocollo acquisti

Con una modifica all'articolo 25 (registro acquisti) è stato abrogato l'obbligo di numerazione progressiva (all'arrivo) della fattura dal lato passivo (adempimento che ovviamente mal si concilia con la natura non modificabile del formato XML della FE). Fermo restando che nulla vieta di attribuire una protocollazione progressiva nel registro (così come – ma non è un obbligo – il riporto dell'ID trasmissione risultante dal SdI). La semplificazione è già in vigore dal 24 ottobre 2018.

5.7 Registri sezionali

Rispondendo il 15 novembre 2019 a un quesito formulato in occasione di un forum, l'Agenzia delle entrate ha confermato che "in linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 – sia analogiche". È confermato pertanto il superamento dell'esigenza (espressa nella vecchia prassi) di adottare registri sezionali al solo fine di evitare l'obbligo di mettere in conservazione sostitutiva a norma anche le fatture cartacee in presenza di fatture elettroniche obbligatorie. Rimane ovviamente ferma la facoltà di adottare suddetti sezionali se si ritiene possano comportare miglioramenti organizzativi.

5.8 Detrazione e annotazione delle fatture passive arrivate prima della liquidazione

Dal 24 ottobre è altresì in vigore un'altra modifica piuttosto importante, ossia quella che riconosce (pro contribuente) la possibilità di detrazione dell'Iva "relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente". La novità passa per un'integrazione apportata al D.P.R. 100/1998 che chiarisce così inequivocabilmente che il possesso (arrivo) della fattura necessario (come da circolare n. 1/E/2018) ai fini della detrazione si può perfezionare in tempo utile per la liquidazione Iva e non necessariamente entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione. Anzi, ad essere più precisi un giorno prima: **l'arrivo si deve infatti perfezionare entro il 15** e non entro il 16 (e questa è una "innovazione" leggermente restrittiva rispetto a quanto – secondo parte della dottrina - era già ammissibile in base alla versione originaria del D.P.R. 100/1998). **La cosa però (stranamente) non funziona quando la fattura arriva nell'anno successivo (si veda caso 6 del paragrafo 5.10).** In attesa di capire i motivi di quest'ultima particolarità, trova così positiva

soluzione (in via normativa) una complessa questione peraltro recentemente portata all'attenzione della Commissione UE da ANC e Confimi Industria nel contesto della denuncia presentata lo scorso anno in merito alle novità in materia di detrazione introdotto dell'articolo 2, D.L. 50/2017.

5.9 Termine ultimo per la detrazione

È appena il caso di precisare, infine, che rimane sempre ferma la possibilità di esercitare la detrazione anche nei periodi successivi a quello di effettuazione dell'operazione o arrivo della fattura e - al più tardi - con la relativa dichiarazione annuale anche integrativa (articolo 19 e 25, D.P.R. 663/1972 come reinterpretati dalla circolare n. 1/E/2018). Si ricorda, al riguardo, che i termini di annotazione della fattura passiva non sono fissi ma sono ancorati alla scadenza della liquidazione periodica (o dichiarazione) nella quale si esercita il diritto alla detrazione.

5.10 Qualche esempio – II parte

Il caso		Esigibilità e versamento Iva fornitore	Detrazione cessionario/committente
4	Fattura del 31 ottobre	Ottobre (versamento Iva entro il 16 novembre)	La detrazione è ammessa in ottobre, purché la fattura sia ricevuta e annotata entro il 15 novembre La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione annuale Iva
5	Fattura differita del 15 novembre relativa a operazioni di ottobre	Come sopra	Come sopra
6	Fattura relativa a operazioni dell'anno "n", ad esempio dicembre (data fattura 31/12/n)	Dicembre anno "n" (versamento entro il 16/01/n+1 oppure, per i trimestrali, 16/03/n+1)	Anno "n" (dicembre o dichiarazione annuale) se la fattura risulta recapitata entro il 31/12; nell'anno n+1 (a partire dal mese di arrivo) se il recapito risulta successivo al 31/12/n

6 AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI: OBBLIGO O OPPORTUNITÀ?

Uno dei problemi che qualsiasi fornitore deve affrontare riguarda la necessità o meno di dover aggiornare le anagrafiche dei propri clienti con il "codice destinatario" o con la "pec destinatario" **ossia con l'indirizzo telematico presso il quale il Sistema di Interscambio (SdI) deve effettuare** il recapito "rituale" delle fatture elettroniche.

6.1 Modalità di recapito (dal SdI al destinatario)

Ricevuta la fattura dal trasmittente, lo SdI effettua una serie di controlli. Se la fattura supera detti controlli e non viene scartata (in tal caso entro 5 gg viene recapitata una "ricevuta di scarto") lo SdI recapita al destinatario seguendo in sequenza le seguenti regole:

1. se il cessionario/committente ha registrato (attraverso l'apposita funzione presente nell'area autenticata fatture e corrispettivi) l'indirizzo telematico al quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede in via prioritaria al recapito a tale indirizzo;
2. se l'elemento informativo del file fattura "CodiceDestinatario" contiene un valore corrispondente a un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato;
3. se l'elemento informativo del file fattura "CodiceDestinatario" contiene il valore "0000000" ed è valorizzato l'elemento informativo "PECDestinatario", lo SdI inoltra il file alla casella di posta elettronica certificata individuata;
4. se l'elemento informativo del file fattura CodiceDestinatario contiene il valore "0000000" e l'elemento informativo "PECDestinatario" non è valorizzato, lo SdI mette a disposizione il file fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.

6.2 Il codice convenzionale "0000000"

Si evidenzia che (dal punto di vista informatico) la presenza di un codice destinatario valido (a 7 caratteri) è sempre obbligatoria (eventualmente anche con il valore convenzionale "0000000"), pena lo scarto della fattura trasmessa.
Il codice convenzionale "0000000" va utilizzato per definizione per le fatture:

- verso i consumatori finali (che non hanno partita Iva ma codice fiscale);

- verso minimi, forfetari e agricoltori in regime di esonero (nulla vieta tuttavia che costoro si dotino di un codice destinatario e/o di una pec);
- per le quali il cessionario/committente non lo abbia comunicato al fornitore.

Ciò premesso si pone il problema di capire quali siano le conseguenze di un eventuale aggiornamento a "0000000" di tutte le anagrafiche dei clienti residenti. **Appare evidente come, nel caso in cui il cliente operatore Iva registri il proprio indirizzo telematico nell'apposita area telematica (caso 1), l'aggiornamento dell'anagrafica risulti superflua ai fini del recapito.** Se consideriamo che le partite Iva in Italia sono circa 6 milioni, è però tutt'altro che pacifico che ciò avvenga (quanto meno nel breve periodo) in via massiva.

6.3 Cosa succede quando il SdI non individua il canale di recapito?

Quando lo SdI non riesce a individuare (pedissequamente secondo la sequenza retro indicata) un canale di recapito, rende disponibile la fattura nell'area riservata del cessionario/committente e invia al soggetto trasmittente (fornitore) una ricevuta di impossibilità di recapito (MC) con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente. Analoga situazione si verifica nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili allo SdI (ad esempio pec piena o canale comunque non ricevibile), la trasmissione al soggetto ricevente non fosse possibile.
Tolto il caso del consumatore finale (per il quale ricordiamo la fattura va consegnata anche in copia cartacea comunicando contestualmente che l'originale elettronico è a sua disposizione nella sua area riservata del "cassetto fiscale"), nel caso di ricezione della notifica di impossibilità di recapito (MC) il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (§ 3) prevede l'onere per il fornitore di comunicare tempestivamente al cliente – per vie diverse dallo SdI – che l'originale della sua fattura è a sua disposizione nell'area autenticata fatture e corrispettivi sul portale dell'Agenzia delle entrate. Il provvedimento precisa che "tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica".

6.4 Qualche suggerimento

Al fine di ridurre al minimo detti oneri comunicativi "supplementari" (quelli conseguenti alla notifica di impossibilità di recapito) si suggeriscono alle aziende 2 cose:

1) al fine di aggiornare le anagrafiche dei clienti storici, l'invio di una richiesta ai soggetti passivi residenti (esclusi quindi i privati) di una circolare per la raccolta del recapito elettronico FE (vedi fac simile a seguire);
2) di inserire nella modulistica contrattuale e/o raccolta dei nuovi ordini (in particolare per i nuovi clienti soggetti passivi residenti) anche la richiesta del "codice destinatario" o "pec destinatario" con l'avvertenza che nel caso di mancata comunicazione di uno dei due codici la fattura sarà recapitata dallo SdI in originale nell'area autenticata fatture e corrispettivi gestita dall'Agenzia delle entrate (salva l'ipotesi di registrazione di uno di detti recapiti nell'apposita funzione presente nella citata area del destinatario) e l'evidenza che, nel caso di fattura recapitata in originale nella suddetta area, la fattura si considererà ricevuta ai soli fini fiscali (ad esempio per la detrazione) alla data di "presa visione" (da parte del cliente).

Si noti, in merito al fac simile per l'aggiornamento delle anagrafiche, che la formulazione è mirata anche ad individuare quali clienti hanno già effettuato la registrazione del proprio recapito presso il servizio nel portale dell'Agenzia delle entrate nel qual caso diventa superfluo dedicare tempo all'aggiornamento dell'anagrafica (ciò a condizione ovviamente che il programma di produzione della fattura XML sia in grado di interpretare implicitamente con il codice convenzionale "0000000" il codice destinatario). Si evidenzia altresì che tale raccolta informativa potrebbe essere non così significativa se la soluzione software utilizzata per la fatturazione elettronica è in grado – nel caso di notifica di impossibilità di recapito - di inviare automaticamente al cliente (ad esempio via e-mail) apposito messaggio e copia della fattura.

Vedi allegato richiesta fac simile alla presente sotto la lettera "A"

7 ULTIME FATTURE CARTACEE 31/12/2018 DA MANEGGIARE CON CURA E PRAGMATISMO

Posso generare fatture datate 31 dicembre 2018 e spedirle dopo San Silvestro senza doverle necessariamente emettere nella nuova modalità elettronica obbligatoria per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019? Questo uno dei quesiti più

ricorrenti in questi giorni. La questione riguarda tanto il fornitore quanto (nel B2B) il suo cliente (può ancora accettare, a inizio 2019, l'arrivo delle suddette fatture analogiche?).
Il tema è stato affrontato in una delle faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate a fine novembre e il dubbio nasce dal presupposto che la fattura si considera emessa quando trasmessa. Presupposto (quello del riallineamento del concetto di emissione con quello di trasmissione) rafforzato dalle novità introdotte dall'articolo 11, D.L. 119/2018 convertito con L. 136/2018. Questo il testo della faq citata.

Faq pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate il 27 novembre 2018
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via email? Risposta L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'articolo 1, comma 916, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata **emessa e trasmessa nel 2018** (la data è sicuramente un elemento qualificante) **in modalità cartacea** ed è stata **ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica**. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

L'Agenzia delle entrate, pur non ammettendo espressamente che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite (l'ipotesi è già stata esclusa nella circolare n. 13/E/2018, § 1.3); tuttavia, ha "strizzato" l'occhiolino ai contribuenti nella parte in cui ha precisato che "…se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 … in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica" e "la data è sicuramente un elemento qualificante". Tradotto in altri termini - a chiusura del 2018 – l'Agenzia delle entrate sembra aver dato il "via libera" a chi non si farà troppo prendere dall'idea di dover documentare a tutti i costi la data di trasmissione, da una parte, e di ricezione, dall'altra. Nonostante la questione sia stata spesso percepita in modo restrittivo si ricorda, peraltro, che anche dal lato della detrazione la circolare n. 1/E/2018 dice (con toni non certo inquisitori) che l'arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell'articolo 25 (invero abrogata dal 24 ottobre 2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da pec o altri sistemi che attestino la ricezione (come dire: non tenere traccia che mi accontento delle date che desumo dalla protocollazione). Sembra quindi che l'Agenzia delle entrate sia indirizzata ad un approccio pragmatico per l'avvio della fatturazione elettronica.
Nella maggior parte dei casi nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31 dicembre 2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data (cioè con detrazione per dicembre o il 4° trimestre 2018); nulla di improponibile nemmeno per la detrazione a gennaio del nuovo anno (liquidazione in scadenza il 16 febbraio 2019) di una fattura cartacea imbucata il 31 dicembre 2018 attraverso il "caro" vecchio ufficio postale (che da anni non timbra più il francobollo) e arrivata qualche giorno dopo, appunto nei primi giorni del 2019. In tal caso la detrazione slitta quindi a partire dal nuovo anno (è stato infatti inequivocabilmente chiarito che la detrazione può essere retro imputata al mese di effettuazione se la fattura arriva ed è annotata entro il 15 del mese successivo ma con l'eccezione dei documenti relativi all'anno precedente).
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31 dicembre 2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione (rectius, emissione) ancorché – basta intendersi - il messaggio che l'Agenzia delle entrate lascia trasparire è che fornitore e cliente - se vogliono - possono "volersi bene" e, può bene essere, che il cliente abbia già ricevuto, prima della email o pec, la fattura in forma cartacea direttamente dalle mani del suo fornitore.

Esempi fattura datata 31 dicembre 2018

Consegna, spedizione/trasmissione, messa a disposizione	Modalità	Possesso cliente	Detrazione
31 dicembre 2018	Mail, pec, consegna brevi manu	31/12/2018	2018
31 dicembre 2018	Ufficio postale (posta semplice)	07/01/2019	2019 (*)

7 gennaio 2019 (meglio se nei termini per fruire della differita)(**)	Elettronica XML (se non preceduta da consegna in altre forme)	07/01/2019	2019
(*) Mancando prova tracciata dell'arrivo, la fattura sarà detraibile nel 2018 se protocollata e annotata entro il 31 dicembre 2018 (circolare 1/E/2018) (**) La copertura per i lievi ritardi è comunque garantita in una prima fase dalla circolare n. 13/E/2018 nel rispetto degli ordinari termini di versamento dell'Iva (ad esempio entro il 16 gennaio 2019 per dicembre 2018) e per il 1° semestre 2019 (fino al 30/09/2019 per i mensili) dall'articolo 10, D.L. 119/2018.			

8 NOTE DI VARIAZIONE, SCARTI E RIEMISSIONE FATTURE

8.1 Note di accredito e addebito emesse dal fornitore

Anche le note di accredito e di addebito seguono i nuovi obblighi di fatturazione elettronica Xml: lo stabilisce il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che, per l'effetto dell'articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972, la nota di variazione ex articolo 26, D.P.R. 633/1972 (tipo documento TD04, TD05 o TD08) deve riportare anche i riferimenti della fattura originaria rettificata/variata. A tal riguardo si segnala la presenza di appositi campi previsti del tracciato laddove si usi il tracciato delle fatture semplificate (blocco <DatiFatturaRettificata>). Per quanto riguarda il trattamento dell'operazione non vi sono novità e sono pertanto valide le regole consuete dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972.

8.2 Note di addebito emesse dal cliente

Le note di addebito emesse dal cliente, invece, secondo quanto indicato nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate non vanno gestite tramite il SdI. Tecnicamente (dal punto di vista fiscale) la precisazione non si discute giacché il cliente non può decidere di "rettificare" (con valenza Iva) l'operazione fatturata dal fornitore (l'articolo 26 non contempla infatti tale ipotesi). Nella pratica tuttavia le note di addebito emesse dai clienti sono frequenti ma riguardano operazioni irrilevanti ai fini Iva (fuori campo Iva o escluse articolo 15, comma 2) , D.P.R. 633/1972 come nel caso di addebiti per risarcimento danni o penalità. In linea di principio tali documenti andrebbero quindi gestiti senza passare per l'Xml/SdI tuttavia, come conferma una recente faq che riguarda operazioni non soggette a obbligo di fatturazione (il caso è quello della cessione di libri in regime monofasico), il SdI accetta anche fatture/note di addebito Fci (natura N2).

8.3 Scarto e ri-emissione fatture

La fattura scartata dal SdI si considera non emessa. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e la circolare n. 13/E/2018 consentono al contribuente di operare con la massima flessibilità. Entro 5 giorni dallo scarto sono altresì escluse sanzioni per tardività. Le soluzioni sono le seguenti:

1ª soluzione	Il contribuente non ha problemi di consequenzialità del protocollo (ad esempio non ha emesso nuove fatture) e pertanto può riutilizzare, per la nuova trasmissione della fattura corretta, gli stessi estremi (protocollo e data) di quella scartata (non emessa)
2ª soluzione	Il contribuente non riesce (dal punto di vista informatico) a riutilizzare gli stessi estremi della fattura scartata; in tal caso nel registro delle fatture attive rimane l'annotazione dell'originaria fattura scartata (con il relativo numero e protocollo)·e va annotata (come precisato dal provvedimento) una variazione a solo uso interno (con propria data, numero e protocollo) da non trasmettere però al SdI (si ricorda che la fattura originaria in quanto scartata non è stata recapitata al cliente). Consequenzialmente (meglio se effettuata nello stesso giorno in modo che storno e ri-emissione compensino i progressivi) la fattura corretta va trasmessa a mezzo SdI con nuovo numero, protocollo e data sequenziali
3ª soluzione	Un'ultima variante (per chi preferisce) è quella di procedere come nella soluzione 2 ma adottando, nella ri-emissione, numerazione e registrazione in un sezionale. Esempio: fattura 50 del 1° febbraio 2019 scartata, ad esempio, con notifica di scarto del 3 febbraio 2019; nuova emissione n. 50/R dell'8 febbraio 2019

9 I CHIARIMENTI DAI FORUM FISCALI

Nel corso del mese di novembre l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia stessa nella forma delle faq. Di seguito si offre una sintesi di quelle di maggiore interesse per le imprese.

Indicazione in FE del numero e data dichiarazione d'intento ricevuta	Può essere utilizzato uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale". Se si utilizza una delle procedure gratuite dell'Agenzia delle entrate questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura"

Si evidenzia che le specifiche "arricchite" formulate da Assosoftware suggeriscono invece l'utilizzo dei campi contenuti nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> e più nel dettaglio: <TipoDato> denominato "**AswDichInt**" ; <RiferimentoTesto> valorizzato con il protocollo della Dichiarazione intento, seguito da "/" e dall'**anno dichiarazione**; <RiferimentoNumero> valorizzato con il **progressivo** della Dichiarazione intento; <RiferimentoData> valorizzato con la data della Dichiarazione intento.

Operazioni fuori campo (ad esempio regime monofasico editoria – articolo 74)	L'emissione della fattura non è obbligatoria. È tuttavia confermata la possibilità di emetterla utilizzando la natura "N2"

Fattura emessa verso una partita Iva inesistente o cessata	Nel primo caso (partita Iva inesistente all'Anagrafe tributaria) la fattura viene scartata e quindi si considera non emessa. Nel secondo (partita Iva cessata) la fattura si considera correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione

Moduli polivalenti ricevute/fatture fiscali dal 2019 (ed esempio alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso privati)	Per effetto del D.P.R. 696/1996 l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino può sempre essere sostituita dall'emissione della fattura; conseguentemente non è obbligatorio l'uso degli stampati fiscali ex D.M. 28 gennaio 1983. Nel caso di emissione della fattura questa dovrà avvenire invece esclusivamente in modalità elettronica (non potrà essere utilizzato in sostanza il bollettario polivalente). I predetti stampati fiscali potranno essere eventualmente utilizzati solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015

Si ritiene utile osservare e aggiungere come il modulo polivalente ancorché, da una parte, non possa più essere utilizzato come fattura dal 2019 (che dovrà essere necessariamente elettronica), dall'altra, la ricevuta fiscale (purché integrata con i dati della controparte) potrà rappresentare idonea documentazione per emettere fatturazione differita entro il 15 del mese successivo (si ricorda che detta possibilità è ammessa dal 2013 anche per le prestazioni di servizio).

È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?	In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E/2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39, D.P.R. 633/1972

Si osserva che la faq conferma l'interpretazione già fornita. In presenza di fatture elettroniche, in sostanza, non è più necessario adottare registri sezionali al fine di evitare l'obbligo di conservazione sostitutiva a norma anche delle fatture cartacee. La conservazione sostituiva a norma è obbligatoria solo per le elettroniche.

Fatture per passaggi interni contabilità separate	È confermato che vanno gestite in modalità elettronica tramite SdI
Autofatture per omaggi o autoconsumi	È confermato che vanno gestite in modalità elettronica tramite SdI
Acquisti in reverse charge	È confermato che quelli intracomunitari (di beni e servizi) passano per l'esterometro (idem per le autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per gli acquisti da extra UE). Per gli acquisti interni per i quali l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia delle entrate ha già chiarito con la circolare n. 13/E/2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. **Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente – può essere inviato al SdI e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione**

Si ritiene che le risposte ai 3 casi sopra indicati non siano sufficienti a spiegare come operare concretamente nella compilazione elettronica dei documenti. Si attendono al riguardo supplementi di spiegazioni da parte dell'Agenzia delle entrate. In merito al reverse charge per gli acquisti interni si noti che si parla di "una modalità alternativa". Non è ancora detto, quindi, che quanto indicato rappresenti l'unica soluzione praticabile (soluzione peraltro ingestibile dal punto di vista operativo poiché l'integrazione andrebbe effettuata al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della fattura e comunque con riferimento al mese di ricevimento). Si è in attesa, in sostanza, di una conferma circa la possibilità di applicare il reverse charge semplicemente attraverso le annotazioni da operare nei registri Iva (soluzione che – attraverso i sezionali – renderebbe meno problematica la gestione della citata tempistica).

10 ESCLUSIONE DALLA FATTURA ELETTRONICA PER IL 2019 DELLE "FATTURE SANITARIE"

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019 è stato nuovamente modificato l'art. 10 bis del D.L. 23.10.2048 n. 119 (appena convertito in legge il 17.12.2018), che riguardava l'esonero dalla fattura elettronica per le fatture i cui dati vengono inviati al "Sistema tessera sanitaria" che si è trasformato ora da "esonero" ad un vero e proprio "divieto", con differenti implicazioni giuridiche.

Il nuovo testo dell'art. 10 bis recita infatti: "**Per il periodo d'imposta 2019**, **i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **non possono emettere fatture elettroniche** ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria**. Omissis….

Si precisa che tale disposizione dovrebbe essere la risposta del Legislatore all'istanza avanzata dal Garante della Privacy il quale aveva richiesto, per le fatture relative ad "erogazione di prestazioni sanitarie", che non vi fosse mai l'obbligo di emissione della fattura elettronica, sia nel caso di consenso all'invio dei dati al Sistema TS, sia nel caso di opposizione.

L'interpretazione letterale della norma parrebbe indurre a pensare che il "divieto" all'emissione della fattura elettronica valga solo per le operazioni sanitarie i cui dati sono "inviati" al Sistema TS e che restino invece assoggettate

all'obbligo della fattura elettronica tutte le cessioni e le prestazioni sanitarie per le quali il cliente abbia espresso opposizione all'invio al Sistema TS. Considerato però che questa interpretazione sarebbe in aperto contrasto con le motivazioni che hanno portato il Garante ad avanzare la sua istanza (motivo per il quale la norma è stata fatta oggetto di modifiche), **l'interpretazione più condivisibile (e condivisa) è quella che porta a ritenere che, per tutte le operazioni sanitarie "potenzialmente" soggette all'invio dei dati al Sistema TS - quindi sia nel caso di consenso alla trasmissione che nel caso di opposizione - non debba mai essere emessa la fattura elettronica. L'obbligo di emissione della fattura elettronica sussisterà invece in tutti quei casi in cui la fattura viene emessa nei confronti di soggetti con partita IVA.**

Posto che l'esclusione dalla fattura elettronica verso privati sarà in vigore solo per il 2019 e che, dal 2020, anche per queste prestazioni sarà comunque obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, si precisa che **nulla cambia invece circa l'emissione dello scontrino fiscale "parlante"** con l'indicazione del codice fiscale del cliente, che resterà soggetto alle regole già precedentemente vigenti.

La norma, come novellata dalla Legge di Bilancio, non pone più quindi, come era nella prima stesura, **un semplice "esonero" (quindi facoltativo) alla emissione della fattura elettronica ma un vero e proprio "divieto assoluto" alla sua emissione. La fattura dovrà essere quindi ancora obbligatoriamente cartacea per tutto l'anno 2019.**

Posto che si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate circa la portata dell'esclusione dalla fatturazione elettronica per le operazioni "sanitarie" (e cioè se questa riguardi tutte le operazioni o invece solo quelle per cui vi è l'obbligo di invio al Sistema TS), è consigliabile prestare la massima attenzione in fase di emissione della fattura **e farsi rilasciare dal proprio cliente il "consenso alla trasmissione dei dati al Sistema TS", riportandolo sulla fattura cartacea**.

In assenza di consenso, qualora dovesse sopraggiungere una interpretazione della norma da parte dell'Agenzia delle Entrate diversa da quella qui evidenziata (che è quella prevalentemente condivisa), provvederemo ad indicarVi quali adempimenti porre in essere per le fatture eventualmente emesse senza il consenso del cliente all'invio al Sistema TS.

Per evitare che possano sorgere contestazioni circa il rilascio del consenso del cliente e per permetterci di individuare le fatture da trasmettere al Sistema TS, **si consiglia quindi di far predisporre un timbro da apporre sulla fattura emessa in formato cartaceo, sia sulla copia del cliente che sulla copia che resta all'emittente, con la seguente dicitura (o similari)**:

"IL CLIENTE DICHIARA DI PRESTARE IL SUO CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA"

timbro che poi dovrà essere firmato dal cliente in segno di approvazione sulla copia che resta nelle mani dell'emittente. Si suggerisce quindi di abbandonare l'eventuale precedente consuetudine di apporre esclusivamente un semplice "avviso" nei locali ove la cessione o la prestazione è eseguita o di apporre il timbro solo in caso di negazione del consenso.

Si evidenzia nuovamente che **questa regola resterà in vigore solo per l'anno 2019** poiché, in assenza di nuove modifiche legislative, **dal 01.01.2020 l'obbligo della fattura elettronica diventerà generalizzato e comprenderà anche le operazioni i cui dati sono trasmessi al Sistema TS.**

E' auspicabile che l'Agenzia delle Entrate aderisca in tempi rapidi all'interpretazione oggi prevalente che prevede un "divieto generalizzato" all'emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni sanitarie, a prescindere dal rilascio o meno del consenso alla trasmissione, e che non voglia invece "mettere in fuorigioco" tutte quelle operazioni per le quali sia stato opposto un rifiuto alla trasmissione al Sistema TS.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns migliori saluti.

Percudani & Partners

ALLEGATO "A"

FAC SIMILE RICHIESTA CODICE DESTINATARIO O CODICE PEC CLIENTE

Dati fornitore
…….. Data ……

Oggetto: aggiornamento anagrafiche per fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019

Gentile cliente,
com'è noto il D.Lgs. 127/2015 impone a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica (secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018) verso i clienti residenti o alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti esteri. Tale modalità non è, invece, obbligatoria verso i clienti esteri. La modalità elettronica non è obbligatoria nemmeno verso i soggetti esteri identificati (identificazione diretta o rappresentante fiscale) nel qual caso la modalità è facoltativa previo accordo (in tal caso di prega di compilare i dati del recapito elettronico FE).

Al fine di provvedere all'eventuale aggiornamento delle nostre anagrafiche **vi chiediamo pertanto di comunicarci il vostro recapito elettronico** ("CodiceDestinatario" o "PecDestinatario") in cui desiderate ricevere la fattura elettronica con l'avvertenza che in caso di mancata risposta provvederemo a trasmettere le nostre fatture con il codice destinatario convenzionale "0000000". Si evidenza al riguardo che (come da provvedimento citato) il sistema di interscambio (SdI) dell'Agenzia delle entrate provvederà a recapitare in originale la nostra fattura sulla vostra area autenticata Fattura e Corrispettivi gestita dall'Agenzia delle entrate, salva l'ipotesi di vostra preventiva registrazione del vostro recapito prescelto nell'apposita funzione di detta vostra area (comportamento consigliato). Si evidenzia altresì che nel caso di fattura recapitata in originale nella suddetta area, la stessa si considererà ricevuta ai soli fini fiscali (ad esempio per la detrazione) solamente alla data di vostra "presa visione" in suddetta area. La fattura si considera invece ricevuta al momento della consegna da parte dello SdI nel caso di recapito rituale nel vostro recapito elettronico.
Ringraziando per la collaborazione, si chiede di restituire il presente modulo compilato al nostro indirizzo e-mail: _____@_____

Timbro e Firma fornitore
_____

******* DATI CESSIONARIO/COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO *******

Denominazione/Cognome e Nome _____
P. Iva _____
Indirizzo: _____
E-mail: _____

Recapito elettronico FE
¨ Codice destinatario _____ (codice a 7 caratteri)
oppure
¨ Posta elettronica certificata (pec) _____@_____

Segnaliamo altresì che: ¨ abbiamo già provveduto a registrare suddetto recapito nella nostra area autenticata del portale dell'Agenzia delle entrate; ¨ provvederemo quanto prima alla suddetta registrazione.

Timbro e Firma cliente
_____